

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 1 di 88
-----------	---	--

Servizi Ecologici Ambientali Savona (SEA-S) Srl

VIA CARAVAGGIO 13 SAVONA

Modello di gestione **conforme al D. Lgs. 231/2001**

Approvato da: Direzione	Data:
-------------------------	-------

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 2 di 88
-----------	---	---

Tabella delle revisioni

Revisione	Data	Motivo dell'aggiornamento	Paragrafi modificati	Pagine
00	23/05/2024	Prima emissione		

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 3 di 88
-----------	---	---

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	4
2. L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE ED I CONSULENTI DELLA SOCIETA'	8
2.1 L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE	8
2.2 I CONSULENTI	12
3. IL D. LGS. N. 231/2001	13
3.1 LE CATEGORIE DI REATI E I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	14
3.2 LE SANZIONI.....	16
3.3 RIDUZIONE DELLE SANZIONI E DELITTI TENTATI	17
4. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	18
5. I REATI PRESUPPOSTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LORO COMMISSIONE	19
5.1 ART. 24. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	20
5.2 ART. 24-BIS DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	26
5.3 ART. 24-TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	34
5.4 ART. 25. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO DI UFFICIO	35
5.5 ART. 25-BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	43
5.6 ART. 25-BIS 1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	46
5.7 ART. 25-TER REATI SOCIETARI	48
5.8 ART 25-QUATER :DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	58
5.9 ART. 25-QUATER 1 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	58
5.10 ART. 25-QUINQUIES DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	58
5.11 ART. 25-SEXIES ABUSI DI MERCATO	58
5.12 ART. 25-SEPTIES OMICIDIO COLPOSO O LESIONI PERSONALI GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.....	58
5.13 ART. 25-OCTIES RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	59
5.14 25-OCTIES 1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	61
5.15 ART. 25-NOVIES DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE	63
5.16 ART. 25-DECIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.	64
5.17 ART. 25-UNDECIES REATI AMBIENTALI	64
5.18 ART. 25-DUODECIES IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	78
5.19 ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA, ART. 604 BIS C.P. (GIÀ ARTT. 3 E 3 BIS L. N. 654/1975)	79
5.20 ART. 25-QUATERDECIES FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI, ARTT. 1 E 4 L. N. 401/1989	79
5.21 ART. 25-QUINDECIES REATI TRIBUTARI	79
5.22 ART. 25-SEXIESDECIES CONTRABBANDO	82
5.23 ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	83
6. LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL MODELLO 231	84
6.1 IL CODICE ETICO.....	84
6.2 I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ATTUAZIONE E LA VIGILANZA DELLE DECISIONI E DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.....	84
6.3 ORGANISMO DI VIGILANZA	87
6.4 SISTEMA DISCIPLINARE E DISCIPLINA DEL C.D. WHISTLEBLOWING	87

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 4 di 88
-----------	---	---

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Ragione sociale: Servizi Ecologici Ambientali Savona Srl (SEA-S)
 Data di costituzione: 2019
 Sede legale, amministrativa e produttiva: Savona, Via Caravaggio 13

Sea-S Srl, di seguito denominata anche la "società" è una società ligure, a controllo pubblico, incaricata dal Comune di Savona di svolgere una pluralità di servizi di igiene pubblica, fra cui la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo spazzamento, manuale o meccanico nonché il lavaggio di strade ed aree pubbliche.

Sea-S è stata costituita nel 2021 e la natura di azienda a controllo pubblico è determinata dalla sua compagine, in cui figura come socio di maggioranza (51%) la società ATA SpA, a propria volta composta in via prevalente dal Comune di Savona ed altri Comuni.

Il 49% delle quote societarie appartiene invece alle società Docks Lanterna SpA ed Ideal Service Soc. Coop, che a seguito della indizione di gara a doppio oggetto, sono divenute aggiudicatrici (nella forma di raggruppamento di imprese) di tali quote e dell'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

In ragione di quanto succintamente premesso, Sea-S Srl è considerata società partecipata ex D. Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP – Testo Unico sulle Società Partecipate) ed è pertanto assoggettata agli obblighi tipici degli enti pubblici, fra cui – nel contesto che ci occupa – rilevano quelli previsti dalla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; per completezza, si segnala che l'applicazione di tale Legge anche alle società partecipate è stabilita dal D. Lgs. n. 33/2013, recante le disposizioni a tutela della trasparenza e per la disciplina dell'accesso civico.

La sede della società è sita in Savona, Via Caravaggio 13, ove sono anche presenti le aree di rimessaggio, manutenzione dei mezzi per le operazioni di raccolta rifiuti, spazzamento ecc. ed il sito di stoccaggio dei rifiuti.

Le attività operative di Sea-S sono disciplinate nel contratto del 31/10/2023 con cui il Comune di Savona ha affidato alla società - in regime di concessione – il servizio di igiene urbana sul proprio territorio per la durata di 15 anni.

In esecuzione di tale incarico, le attività esercitate da Sea-S sono sia i "Servizi di base per la gestione dei rifiuti urbani", sia i "Servizi a misura per la gestione dei rifiuti", ovvero:

la raccolta dei rifiuti di vario tipo, solidi urbani e differenziati
 lo spazzamento meccanizzato ed il lavaggio delle strade

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 5 di 88
-----------	---	---

il lavaggio dei cassonetti

il diserbo ed altre attività accessorie

la gestione di aree ecologiche comunali

il trasporto rifiuti speciali

la fornitura di arredi urbani per la raccolta rifiuti e la loro manutenzione.

Le attività ecologiche – ambientali sopra indicate possono essere così sommariamente descritte.

SERVIZI DI IGIENE URBANA (R.U.P. Ing. Laura Brucalassi)

raccolta rifiuti solidi urbani (secco) e successivo avvio a smaltimento presso impianti autorizzati

raccolta rifiuti differenziati (umido, carta, imballaggi cartone, imballaggi in vetro, imballaggi in plastica-lattine, vegetale) con successivo avvio a recupero presso impianti autorizzati

raccolta porta a porta dei rifiuti per le utenze commerciali (non domestiche) (dal 15 aprile 2024)

raccolta porta a porta dei rifiuti per le utenze domestiche (dal 1 novembre 2024)

raccolta e trasporto rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (RUP- farmaci, medicinali scaduti, pile e batterie)

raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti (a domicilio, mediante centro di raccolta mobile e con apertura all'utenza del centro di raccolta)

servizio raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso i cimiteri

servizio raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da mercati/fiere cittadine e dei mercati fissi comunali

servizio di raccolta al piano per utenze domestiche disagiate

spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e marciapiedi

lavaggio strade e marciapiedi

servizio pulizia spiagge pubbliche

svuotamento cestini stradali

servizio centri di raccolta

servizio rapporto con l'utenza (sportelli fisici e online)

lavaggio cassonetti e contenitori

ecodiserbo

servizio spurgo dei sistemi di deflusso delle acque bianche

ALTRE ATTIVITA'

servizio eventi ecosostenibili (raccolta differenziate, pulizie straordinarie in occasione di ecoeventi)

raccolta rifiuti ingombranti/RAEE

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 6 di 88
-----------	---	---

rimozione abbandoni materiali contenenti amianto
servizi integrativi rifiuti cimiteriali (attualmente non effettuati)
ripristino dei suoli, es. rimozione olio da incidente stradale -post incidente;
interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e trattamenti antiparassitari
diserbo chimico /meccanico e manuale delle strade e marciapiedi pubblici
interventi di supporto alla protezione civile in caso di emergenza
manutenzione ordinaria alvei e torrenti
recupero carcasse di animali
raccolta e recupero o smaltimento dei rifiuti provenienti da attività sanitarie
raccolta cartucce esauste di stampanti e fotocopiatrici
rimozione graffiti e lavaggio delle superfici

FORNITURA DI ARREDI URBANI

Fornitura e assistenza alla installazione di isole ecologiche interrate, di contenitori di vario tipo e cestini gettacarte, di pannelli per il mascheramento dei cassonetti e simili.

GESTIONE DEL PROPRIO CENTRO DI RACCOLTA (R.U.P. Dott. Paolo Caviglia)

Ricevimento e stoccaggio di rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta stradale o raccolti "porta a porta" presso utenze specifiche, presso il centro di raccolta.

Ricevimento e stoccaggio di rifiuti differenziati conferiti direttamente dalle utenze domestiche e non domestiche aventi diritto, nei giorni e negli orari prestabiliti, presso il centro di raccolta.

Gestione rifiuti all'interno del centro di raccolta.

Gestione della logistica in uscita dal centro di raccolta per il conferimento dei materiali agli impianti di recupero specializzati.

TRASPORTO RIFIUTI URBANI

Raccolta di rifiuti urbani "a domicilio" presso grandi aziende o piccoli produttori, es.

Ritiro rifiuti presso aziende, centri commerciali, ipermercati etc. tramite posizionamento di contenitori o compattatori scarrabili periodicamente svuotati con trasporto del materiale presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.

GESTIONE DEL PROPRIO SITO OPERATIVO E DEI PROPRI MEZZI (R.U.P. Ing. Bruno Maglio)

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 del 23/05/2024 Pag. 7 di 88
-----------	---	---

Gestione rimesse ed aree di parcheggio dei mezzi, di depositi di materiali, attrezzature e prodotti; lavaggio automezzi in aree ed impianti autorizzati; piccole attività di manutenzione; manutenzione impianti e strutture; attività di officina e riparazione automezzi e attrezzature.

ATTIVITA' DI SUCCESSIVA ATTUAZIONE

Tariffa del servizio di gestione rifiuti

Invio e consegna delle comunicazioni alle utenze non domestiche

Incontri con Associazioni di categoria dei commercianti

Censimento e sopralluoghi UND

Incontri informativi con UND

Preparazione dei KIT per le utenze

Distribuzione di contenitori e attrezzature

Avvio servizi di raccolta UND

Monitoraggio e ottimizzazione delle raccolte UND

Preparazione del servizio per gli stabilimenti Balneari e le spiagge

Servizi estivi per stabilimenti balneari e spiagge

Progettazione preliminare aree Accesso Controllato

Verifica con gli uffici comunali in merito alla progettazione preliminare

Progettazione esecutiva servizi PAP per tutta la città

Avvio degli investimenti per le attrezzature

Apertura dell'infopoint in Savona Centro

Campagna informativa utenze domestiche e alle scuole (Focus Comunicazione)

Distribuzione delle dotazioni (KIT) alle utenze

Avvio PAP per tutte le utenze

Tutte le attività di Sea-S saranno certificate conformi ai requisiti delle seguenti norme internazionali, in corso di adozione.

UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la Qualità, requisiti


UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale, requisiti e guida per l'uso

ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems, requirements.

2. L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE ED I CONSULENTI DELLA SOCIETA'

2.1 L'organigramma aziendale

L'organigramma della Società, ai fini della predisposizione e della applicazione di un "modello di gestione" conforme al D. Lgs. 231/2001, può essere così rappresentato



Savona, 1/3/2024

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 9 di 88
-----------	---	---

Amministrazione della società

L'amministrazione della società, come da Statuto, è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

La rappresentanza della società spetta invece all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega conferita e, per i poteri e/o i limiti eccedenti la stessa, al Presidente del CdA.

Rientrano nei compiti dell'amministrazione:

la pianificazione delle attività produttive, con le risorse umane e materiali necessarie

la definizione dei ruoli e delle competenze della struttura aziendale, con l'attribuzione di incarichi e responsabilità;

la cura dei rapporti con il Comune, con l'ausilio delle funzioni aziendali e/o dei consulenti designati;

la gestione del rapporto con i fornitori di beni e servizi, con la firma di ordini di acquisto e contratti;

il controllo degli esiti economici dell'attività, al fine della predisposizione di situazioni periodiche e dei bilanci di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

L'Amministratore delegato (nei limiti di cui sopra), inoltre:

ricopre l'incarico di Responsabile tecnico della Società.

è promotore dei comportamenti necessari alla prevenzione di atti illeciti, che diffonde presso l'intera struttura aziendale e presso i collaboratori esterni

è promotore della completa e corretta applicazione dei Sistemi di Gestione di cui la Società ha dato corso all'implementazione, ossia

UNI EN ISO 9001:2015, volto alla soddisfazione del Cliente

UNI EN ISO 14001:2015, volto alla tutela dell'ambiente

ISO 45001:2018, volto all'accrescimento degli standard di salute e sicurezza del lavoro

è garante della "compliance" aziendale rispetto ad ogni normativa applicabile alle attività svolte.

Direttore Operations

Coadiuvando l'Amministratore Delegato ed il CdA nella riorganizzazione dei servizi ed in materia di adempimenti ambientali.

Svolge attività programmazione dei servizi oggetto dell'incarico ricevuto dalla società, sia nel periodo transitorio che a regime e, rispetto a tali servizi, un'attività di supervisione.

Supervisiona l'ufficio tecnico e svolge una funzione di verifica e filtro rispetto all'"Area dei Servizi" di cui all'organigramma.

Ha compiti in materia di pianificazione finanziaria e ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 1, 4 e 5.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 10 di 88
------------------	---	--

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La natura di società partecipata di Sea-S Srl, la rende assoggettata alle previsioni normative della Legge n. 190 /2012 e del successivo D. Lgs. n. 33/2013.

La Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, c.d. Legge Severino), prevede, fra l'altro che

⇒ Le Pubbliche amministrazioni adottino entro il 31 Gennaio di ogni anno i propri piano triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

⇒ Provvedano alla nomina del proprio Responsabile (appunto, il RPCT) per adempiere ai compiti previsti dalla normativa

Il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), specifica gli obblighi di trasparenza a cui le P.A. sono tenute, indicando gli atti ed i documenti che devono essere pubblicati periodicamente ed a cui si deve garantire accesso da parte della collettività.

L'art. 2-bis di tale legge enuncia che sono ricomprese nel proprio ambito di applicazione anche le società a partecipazione pubblica previste dal D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), fra cui, per l'appunto Sea-S.

Sea-S Srl, pertanto, soggiace agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza al pari di una amministrazione pubblica ed è tenuta alla pubblicazione annuale del proprio Piano, in base a quello redatto dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e delle Linee Guida di settore. Inoltre, il D. Lgs. n. 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) ha riformato la disciplina del c.d. whistleblowing (v. infra), stabilendo che gli enti soggetti alla disciplina di tale atto normativo debbano dotarsi di canali interni di segnalazione delle violazioni.

Il Decreto 24 ricomprende fra le violazioni:

“comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 11 di 88
-----------	---	--

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)."

L'art. 4 c.5 di tale Decreto, prevede che per gli enti che sono tenuti alla designazione del RPCT, lo stesso svolga le funzioni del canale di segnalazione.

Il RPCT di Sea-S, con il supporto normativo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge quindi un importante ruolo sia per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, sia per la gestione delle segnalazioni relative al c.d. whistleblowing.

Area amministrativa

Offre supporto all'Amministratore Delegato ed il CdA per le seguenti attività:

indizione di gare per acquisti di beni o servizi e di concorsi per le assunzioni e adempimenti successivi;

gestione degli aspetti contabili e finanziari della società, fra cui a titolo di esempio rientrano le seguenti attività: compilazione prima nota, ciclo di fatturazione attivo e passivo e gestione dei servizi bancari aziendali

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 12 di 88
-----------	---	--

predisposizione di richieste di preventivo, ordini e contratti per la fornitura di beni e servizi
 gestione del rapporto con gli uffici pubblici per tutto quanto riguarda gli aspetti burocratici ed operativi dei servizi
 gestione delle assunzioni e delle relative pratiche con il supporto del Consulente del Lavoro
 monitoraggio della "compliance" aziendale rispetto ad ogni normativa applicabile alle attività svolte.

Area Servizi: Igiene Urbana e altri servizi

Cura i rapporti con gli utenti, anche dal punto di vista commerciale
 svolge i compiti di segreteria tecnica, monitora lo sviluppo della normativa ambientale e ne cura la compliance;

esegue le attività di officina propedeutiche alle attività di raccolta e spazzamento;

cura gli adempimenti ambientali, fra cui

- gestisce le autorizzazioni in materia di trasporti ed ambiente in generale
- provvede alla iscrizione dei mezzi di trasporto all'Albo Gestori Ambientali
- cura la "composizione" dei MUD
- controlla che tutti gli adempimenti ambientali siano eseguiti correttamente ed entro i termini di scadenza
- fornisce assistenza in materia ambientale ad ogni funzione della Società

Area gestione impianti

Svolge attività manutentive di svariata natura, tipicamente piccole riparazioni ai locali di sede.

2.2 I Consulenti

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (esterno)

Svolge i compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008

soprintende alla corretta gestione del SGSSL, in particolare effettuando i controlli presso le Unità locali previsti dal Sistema.

Medico competente

Attua la sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi ed adempie agli altri compiti di legge.

Collegio Sindacale e Revisore dei conti

Svolgono le funzioni previste dal Codice Civile e dalla Legge.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 13 di 88
-----------	---	--

In particolare: il Collegio Sindacale svolge le funzioni di verifica dell'osservanza della Legge e dello Statuto e del principio di corretta amministrazione ex art. 2403 c.c. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di verifica contabile ex art. 2049 c.c.

Tutte le posizioni aziendali

collaborano al buon andamento della attività della Società ed alla prevenzione / segnalazione di comportamenti che possano far presumere la commissione di atti illeciti.

3. IL D. LGS. N. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, la società nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti. Un simile ampliamento della responsabilità mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle Società, e più in generale agli Enti, che abbiano **tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi** ¹

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi dai collaboratori esterni della società o anche all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della società in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

¹ Significato di "vantaggio" e "interesse" della Società nella commissione di un reato.

Il Giudice penale nella valutazione della responsabilità dell'imputato, sia esso soggetto apicale o sottoposto, al fine di poter statuire la responsabilità dell'Ente deve valutare se sussiste anche solo uno dei presupposti: il vantaggio o l'interesse dell'Ente medesimo (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615).

Secondo giurisprudenza unanime (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615, Cass. Pen., sez. V, 28/11/2013 N. 10265, Cass. Pen. Sez. Unite, 24/04/2014, n. 38343) la natura alternativa dei due presupposti è la seguente:

mentre l'interesse dell'Ente deve essere valutato con giudizio "*ex ante*", prima ossia della configurazione della condotta criminosa, che a tal fine o "anche" a tal fine è posta in essere.

Il vantaggio deve invece essere valutato con giudizio "*ex post*", ossia successivamente alla messa in atto del comportamento delittuoso la cui motivazione può anche prescindere da esso.

In tale ottica, quindi, va considerata la nozione di vantaggio: esso può ben ricorrere quando si sia verificato un incremento patrimoniale in capo all'Ente come conseguenza del reato commesso, anche se non era previsto dal reo (Cass. Pen., sez. II, 20/12/2005 N. 3615).

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 14 di 88
-----------	---	--

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa; il sistema sanzionatorio previsto è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa.

La logica e la ragion d'essere del Decreto 231 consistono nel fatto che le persone fisiche che commettono un reato nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, ne subiranno le conseguenze penali, ma ad esse si affiancano, per l'azienda stessa, conseguenze di tipo amministrativo, sia a carattere pecuniario che interdittivo e di confisca: l'azienda deve avere il massimo interesse che i propri organi apicali ed i propri addetti si comportino in modo virtuoso e non commettano reati, men che meno se da essi l'azienda possa trarre una qualsiasi forma di beneficio, anche potenziale.

Se ciò avvenisse, infatti, si configurerebbe la responsabilità amministrativa in parola.

3.1 Le categorie di reati e i criteri per l'attribuzione della responsabilità

Il D. Lgs. 231/2001 si riferisce attualmente delle seguenti tipologie di reati, i cosiddetti "reati presupposto":

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea e frode nelle pubbliche forniture;

Art. 24-*bis*. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

24-*ter*. Delitti di criminalità organizzata;

25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio;

25-*bis*. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

25-*bis*. 1. Delitti contro l'industria e il commercio;

25-*ter*. Reati societari;

25-*quater*. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale;

25-*quater* 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

25-*quinquies*. Delitti contro la personalità individuale

25-*sexies*. Abusi di mercato

25-*septies*. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 15 di 88
-----------	---	--

25-*octies*. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;

25-*octies* 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

25-*novies*. Delitti in materia di violazione dei diritti di autore

25-*decies*. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

25-*undecies*. Reati ambientali

25-*duodecies*. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

25-*terdecies*. Razzismo e xenofobia, art. 604 bis c.p. (già artt. 3 e 3 bis L. n. 654/1975)

25-*quaterdecies*. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989

25-*quinquiesdecies*. Reati tributari

25-*sexiesdecies*. Contrabbando

Artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

L'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un Organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di controllo;

adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 16 di 88
------------------	---	--

Ove il reato venga commesso da Soggetti "apicali" che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, la società non risponde se prova che:

l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; esso deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il "Modello 231" di Sea-S è predisposto in conformità alle Linee guida di Confindustria, edizione 2021.

3.2 Le sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

sanzioni pecuniarie;

sanzioni interdittive;

confisca dei proventi del reato;

pubblicazione della sentenza

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 17 di 88
-----------	---	--

Le sanzioni pecuniarie sono applicate all'ente, di cui si accertata la responsabilità, per numero di quote, in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,00 a un massimo di 1.549,00 (art. 10 del Decreto).

È quindi chiara la rilevanza delle sanzioni pecuniarie applicabili.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive solo per alcuni reati; esse sono:

l'interdizione dall'esercizio delle attività;

la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi etc., nonché la revoca di quelli già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3.3 Riduzione delle sanzioni e delitti tentati

L'art. 12 del Decreto 231 prevede specifiche ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie:

il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse prevalente del colpevole e che l'ente (in questo caso Sea-S) non ne abbia tratto un vantaggio o che esso sia stato minimo;

il fatto che il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;

Il fatto che, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;

sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi.

Stante il disposto dell'art. 26 del Decreto, anche in caso di tentativo le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte.

Non insorge alcuna responsabilità in capo alla società qualora la stessa abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.


4. La metodologia di valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto

La Direzione aziendale, per ogni "reato presupposto" indicato dagli art. 24 – 26 del D. Lgs. 231/2001, valuta il rischio di sua commissione secondo i seguenti parametri quantitativi

Possibilità di commissione del reato P		
Possibile	3	Si ha notizia di più occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso
Poco probabile	2	Si ha notizia di rare occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso
Improbabile	1	Non si ha notizia di occasioni in cui il reato avrebbe potuto essere commesso ma la commissibilità non può essere esclusa a priori
Impossibile	0	Non vi è rapporto tra il reato di specie e l'organizzazione aziendale

Autonomia della funzione aziendale nella commissione del reato A		
Alta	3	Il reato può essere commesso dalla funzione aziendale in autonomia, senza che possano intervenire controlli di altre funzioni interne (reati "apicali")
Media	2	Il reato può essere commesso dalla funzione aziendale eludendo il controllo di n. 1 funzione di pari grado o sovraordinata
Bassa	1	Le attività necessarie per la commissione del reato sono soggette al controllo di più funzioni di pari grado o sovraordinate
Impossibile	0	Non vi è rapporto tra il reato di specie e le attività della funzione aziendale

Il valore del **rischio di commissione del reato** $R = P \times A$ può essere così rappresentato



R. ALTO
 R. MEDIO
 R. BASSO

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 19 di 88
-----------	---	--

La Direzione individua le funzioni aziendali che possono commettere il reato presupposto a vantaggio o nell'interesse della società e, in funzione dei parametri sopra indicati, attribuisce il relativo livello di rischio.

A fronte del livello di rischio attribuito, adotta le necessarie misure di mitigazione:

R. ALTO	procedure per la programmazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente codice etico controllo del Collegio sindacale e/o del Revisore dei conti controllo dell'Organo di vigilanza sistema disciplinare
R. MEDIO	procedure per l'attuazione e la vigilanza delle attività dell'Ente codice etico controllo del Collegio sindacale e/o del Revisore dei conti controllo dell'Organo di vigilanza sistema disciplinare
R. BASSO	codice etico controllo del Collegio sindacale e/o del Revisore dei conti controllo dell'Organo di vigilanza sistema disciplinare

5. I reati presupposto e la valutazione del rischio di loro commissione

Nelle pagine seguenti vengono descritti i "reati presupposto" riferibili alle tipologie già descritte, con indicazione del relativo livello di rischio di commissibilità, calcolato secondo la metodologia sopra riportata; tra parentesi quadre e con sfondo grigio sono riportate le parti delle disposizioni NON richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

Note per la consultazione:

- 1) la prima disposizione citata (es, art. 24) è sempre riferita al D. Lgs. n. 231/2001 ed attiene alla macrocategoria di reati presupposto da essa presa in considerazione; successivamente, vengono indicate le disposizioni del Codice penale – o delle leggi speciali – riferite direttamente alle singole fattispecie criminose.
- 2) visto il controllo di Ata Spa su Sea-S Srl, verranno prudenzialmente presi in considerazione anche i procedimenti penali riguardanti la prima per la valutazione di probabilità di commissione dei reati.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 20 di 88
-----------	---	--

5.1 Art. 24. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea e frode nelle pubbliche forniture

Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee al fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Si distingue dalla truffa (art. 640 c.p.) perché in questa ultima il raggio consiste nella falsa prospettazione del bisogno su cui la erogazione si fonda, mentre nella malversazione il fondamento della richiesta economica sussiste, ma le risorse non vengono devolute ai fini stabiliti.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Attività sensibili: spendita di contributi pubblici ottenuti per finalità diverse.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA.

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti e Amministrazione e finanza;

P = 1, A = 2, **R = 2.**

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 21 di 88
-----------	---	--

qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Società consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l’omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni, che costituisce l’evento tipico del reato. Questa fattispecie costituisce una “ipotesi speciale” rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l’art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell’ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell’art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall’art. 640-bis c.p.. Il reato qui in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato, altro Ente o UE), rispetto al quale l’elemento “specializzante” è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell’ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell’ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall’art. 640 c.p. (ossia la truffa, vedi *infra*) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 22 di 88
-----------	---	--

<p>Attività sensibili: indebita richiesta e percezione di contributi pubblici.</p> <p>I reati di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p. sono commissibili da:</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA; P = 1, A = 3, R = 3</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations P = 1, A = 2, R = 2</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti e Amministrazione e finanza; P = 1, A = 2, R = 2</p>

Art. 640 secondo comma n. 1 c.p. Truffa (ai danni dello Stato o altro Ente o UE)

[“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea...”
omissis.*

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall’attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l’indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall’ingannatore) e il danno dello Stato o dell’ente pubblico o dell’Unione Europea.

Esempio: partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale, mediante la produzione di documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali.

<p>Attività sensibili principali:</p> <p>negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici;</p> <p>richiesta di licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;</p> <p>gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell’espletamento delle attività tipiche della Società</p> <p>verifiche, ispezioni da parte di soggetti pubblici (es. Guardia di finanza, NOE Carabinieri, ASL);</p>

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 23 di 88
-----------	---	--

<p>adempimenti fiscali;</p> <p>adempimenti in materia di gestione del personale etc.</p> <p>Il reato è commissibile da:</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;</p> <p>P = 1, A = 3, R = 3</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;</p> <p>P = 1, A = 2, R = 2</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Area Servizi, Rapporti con la PA;</p> <p>P = 1, A = 2, R = 2</p>

Art 640-ter c.p. Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti." Omissis.

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti. Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 24 di 88
-----------	---	--

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Attività sensibili: qualsiasi attività in cui possa essere commessa frode mediante collegamento telematico o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni ed Enti o ad Autorità di vigilanza.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Area Amministrativa, Rapporti con la PA, ICT;

P = 1, A = 2, **R = 2**

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Attività sensibili: qualsiasi attività volta ad impedire il corretto svolgimento di una procedura di gara o delle procedure selettive indicate dalla norma.

A mente della giurisprudenza consolidata, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma le procedure concorsuali per la selezione del personale (v., per esempio, Cass. Pen. 24/05/2023 n. 38127).

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Rapporti con la PA.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 25 di 88
-----------	---	--

P = 3, A = 2, **R = 6**

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione dal sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1032.”

Attività sensibili: qualsiasi attività volta ad interferire con il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando, per indirizzare l’aggiudicazione di una gara verso determinati soggetti.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Rapporti con la PA.

P = 3, A = 2, **R = 6**

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

Attività sensibili: la fattispecie riguarda l’esecuzione ingannevole dei contratti di pubblica fornitura previsti dall’art. 355 c.p., ossia quelli conclusi con lo Stato, gli Enti pubblici o le imprese incaricate dello svolgimento di un pubblico servizio. Ai fini della configurabilità della frode, è necessario un inadempimento qualificato dalla particolare malafede atta a fare apparire come adempiute le obbligazioni che in realtà non lo sono (Cass. Pen. 28/10/2021 n. 45105).

A mente della giurisprudenza di legittimità, il termine “fornitura” può integrare anche una opera e non solo la consegna di beni (Cass. Pen. 18/09/2020 n. 28130).

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 26 di 88
-----------	---	--

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie, Ufficio acquisti/gare/pagamenti;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Ufficio Commerciale, Segreteria tecnica;

P = 3, A = 1, **R = 3**

Addetti operativi allo spazzamento e la raccolta;

P = 3, A = 1, **R = 3**

5.2 Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 491-*bis* c.p. Falsità riguardanti un documento informatico²

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici aventi efficacia probatoria.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici pubblici.

In riferimento all'art. 491-*bis* c.p. sono commissibili dal personale della Società i seguenti reati di falso:

1) direttamente

– Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del*

² Falsità materiale e falsità ideologica

Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:

- contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
- alterazione: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.

Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare: l'autore, la data, il luogo di formazione, il contenuto; si ha falso ideologico in ogni caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico, dunque, l'autore del documento attesta fatti non rispondenti al vero.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 27 di 88
-----------	---	--

contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo';

– Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";*

Atto pubblico (art. 2699 C.C.) - documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

– Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309";*

– Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici";*

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo";*

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o al fine di recare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta ... una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 secondo le distinzioni in essi contenute";*

- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.): *"Se alcune delle falsità prevedute dagli artt. precedenti riguardano un testamento olografo, ovvero una cambiale, o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.*

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, che ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per uso di atto pubblico falso";

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";*

2) in concorso

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 28 di 88
-----------	---	--

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;*
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da*

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 29 di 88
-----------	---	--

quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480';

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".*

Attività sensibili: qualsiasi attività in cui sia commissibile l'alterazione delle registrazioni di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 1, A = 2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti

P = 1, A = 2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie, Ufficio Commerciale, Segreteria tecnica

P = 1, A = 1, **R = 1**

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è ... armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 30 di 88
-----------	---	--

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Attività sensibili: commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Esempi: i numerosi portali in uso agli addetti dei diversi uffici della società, fra cui ANAC, Digital PA, INAIL e INPS, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici per L'Ufficio Gare e Acquisti, Previambiente, FASDA e e Fonservizi per l'ufficio Personale e l'account bancario per l'Ufficio Amministrativo, oltre a quelli utilizzati dall'Ufficio Tecnico.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore Delegato., CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Personale, Amministrazione e finanza

P = 1, A = 2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica

P = 1, A = 1, **R = 1**

Art. 615-*quater* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 31 di 88
-----------	---	--

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale. A protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti dei codici d'accesso riservati, nominativi o numerici (password) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico. L'art. 615 quater configura un reato di pericolo tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329".

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 32 di 88
-----------	---	--

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il delitto consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Commette il delitto chiunque installi apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato si configura quando un soggetto danneggia informazioni, dati e programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 33 di 88
-----------	---	--

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando il danneggiamento ha ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 -bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 34 di 88
-----------	---	--

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Va messa in luce la differenza che la giurisprudenza ha ravvisato fra la fattispecie del danneggiamento e quella di frode informatica; infatti, mentre nel delitto di frode informatica il sistema informatico continua a funzionare, seppur in modo alterato, nelle fattispecie del danneggiamento esso viene reso non funzionante, essendo a ciò finalizzata la condotta dell'agente (v. Cass. Pen. 54715/2016).

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €".

Art. 11, c. 11 D. L. n. 105/2019: ostacolo/condizionamento di procedimenti relativi alla sicurezza nazionale cibernetica

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione dei reati di cui agli artt. 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies c.p., 11.c.1 D.L. n. 105/2019 da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.3 Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Omissis.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 35 di 88
-----------	---	--

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero (omissis) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art.416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma”. Omissis

Della tipologia dei reati sopra descritti fanno inoltre parte:

art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso

art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione

art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p. – Delitti in materia di armi

DPR 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

In relazione alla “storia”, alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. e degli altri reati sopra indicati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.4 Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 36 di 88
-----------	---	--

Sea-S Srl, come si è detto, adempie agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Nella analisi delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 del Decreto 231 – che possono essere genericamente definite come fenomeni corruttivi – occorre tenere presente che l'attività svolta dalla società determina la natura di incaricati di pubblico servizio in capo ai suoi esponenti.

In base all'art. 358 c.p. *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”

Oltre a tale disposto normativo, il fatto che Sea-S Srl sia una società a controllo pubblico e sottoposta agli obblighi anzidetti, suggerisce la massima cautela nella valutazione di commissibilità di questa tipologia di reati.³

Essi, pertanto, vengono valutati sia sotto il profilo della veste “pubblica” della società, il cui personale è potenzialmente corruttibile, sia sotto il profilo di soggetto ipoteticamente corruttore nei propri rapporti con le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 314, primo comma e 316 c.p. Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui

314, c.1: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.” OMISSIS*

316: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Attività sensibili principali:

³ V. Cass. Pen. 23/01/2018 n. 19484: *“I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, partecipata esclusivamente da enti territoriali e la cui attività aveva ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento di RSU.”* e Cass. Pen. 17/11/2020 n. 10780: *“In tema di peculato, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, a prevalente partecipazione pubblica, incaricata della gestione di una farmacia comunale, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica dell'attività di dispensazione di farmaci e dispositivi medici, preordinata alla tutela della salute.”*

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 37 di 88
-----------	---	--

<p>Utilizzo delle risorse finanziarie della società (es. gestione della piccola cassa e dei conti correnti societari);</p> <p>Utilizzo e gestione dei beni strumentali societari per fini propri o di terzi da cui la società possa trarre un vantaggio (es. utilizzo dei mezzi o delle strutture logistiche).</p> <p>I reati sono commissibili da:</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA; P = 3, A = 3, R = 9</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations P = 3, A = 3, R = 6</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Rapporti con la PA, Area Amministrativa e Area Gestione Impianti P = 3, A = 2, R = 6</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Area Servizi (tutte le sotto-aree) P = 3, A = 1, R = 3</p>
--

Art. 317 c.p. Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La fattispecie in esame si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

La condotta costringitiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

<p>Attività sensibili principali:</p> <p>Rapporti con i fornitori; rapporti con l'utenza (soprattutto nella raccolta porta a porta e di rifiuti ingombranti); negoziazione di contratti di fornitura/approvvigionamento (es. arredo urbano).</p> <p>I reati sono commissibili da:</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA; P = 2, A = 3, R = 6</p> <p>Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations; P = 2, A = 2, R = 4</p>

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 38 di 88
-----------	---	--

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Amministrazione e finanza, Area gestione impianti

P = 2, A = 2, **R = 4**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Area Servizi (tutte le sotto-aree)

P = 2, A = 1, **R = 2**

Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni."

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio già compiuto.

Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 39 di 88
-----------	---	--

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p (v. sopra, la nota).

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

In base all'art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Art. 322 secondo e quarto comma c.p. Istigazione alla corruzione

["Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo].

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 40 di 88
-----------	---	--

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

[La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri].

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319'.

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero viceversa.

Attività sensibili principali dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.:

- negoiazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici;
- richiesta di licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici nell'espletamento delle attività tipiche della Società;
- gestione di verifiche, ispezioni da parte di soggetti pubblici (es. Guardia di finanza, NOE Carabinieri, ASL);
- adempimenti fiscali;
- adempimenti in materia di gestione del personale etc;
- condotta della Direzione aziendale in procedimenti giudiziari.

I reati sono commissibili da:

- Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;
P = 2, A = 3, **R = 6**
- Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;
P = 2, A = 2, **R = 4**
- Funzioni sottoposte, nella fattispecie Rapporti con la P.A., Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Amministrazione e finanza, Ufficio del Personale;
P = 2, A = 2, **R = 4**

Art. 319-*quater* c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 41 di 88
-----------	---	--

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari della UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000".

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente realizzi nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Attività sensibili principali:

Rapporti con i fornitori; rapporti con l'utenza (soprattutto nella raccolta porta a porta e di rifiuti ingombranti); negoziazione di contratti di fornitura/approvvigionamento (es. arredo urbano).

I reati sono commissibili da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 2, A = 3, **R = 6**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 2, A = 2, **R = 4**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Rapporti con la P.A., Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Amministrazione e finanza, Ufficio del Personale;

P = 2, A = 2, **R = 4**

Art. 323 c.p. Abuso di Ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

L'abuso di ufficio è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto con il D.Lgs. n. 75/2020 ed è rilevante solo ove sia stato commesso in violazione degli interessi finanziari dell'UE.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 42 di 88
-----------	---	--

A propria volta, l'art. 323 c.p. è stato riformato con il D.L. n. 76/2020, che ne ha circoscritto la portata applicativa ai soli comportamenti realizzati *"in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"*.

Sono pertanto oggi rilevanti solo condotte ben definite, che rappresentino un esercizio sovrabbondante e contrario ai suoi fini, del potere pubblico esercitato.

V. in tal senso Cass. Pen. 11/07/2023 n. 38125: *"In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse"*.

Attività sensibili:

Rapporti con i fornitori; rapporti con l'utenza (soprattutto nella raccolta porta a porta e di rifiuti ingombranti); negoziazione di contratti di fornitura/approvvigionamento (es. arredo urbano).

I reati sono commissibili da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Rapporti con la P.A., Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Amministrazione e finanza, Ufficio del Personale;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 43 di 88
-----------	---	--

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

La fattispecie potrebbe, in astratto, essere commessa da esponenti della società i quali, conoscendo o comunque intrattenendo rapporti personali con i rappresentanti delle istituzioni, ricevano pagamenti da soggetti privati per intercedere con essi.

Ciò, ad esempio, potrebbe avvenire quando l'intercessione sia volta a promettere vantaggi illegittimi al privato cittadino il quale è pertanto indotto a corrispondere un prezzo per assicurarsi favori non dovuti.

Attività sensibili principali:

Rapporti con i fornitori; rapporti con l'utenza

I reati sono commissibili da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 1, A = 2, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Rapporti con la P.A., Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio Amministrazione e finanza, Ufficio del Personale;

P = 1, A = 2, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio commerciale

P = 1, A = 2, **R = 2**

5.5 Art. 25-*bis* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 44 di 88
-----------	---	--

chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.

Per configurare il delitto è necessario che l'agente abbia ricevuto monete false in buona fede; però, successivamente, deve rendersi conto della loro falsità e, dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 45 di 88
-----------	---	--

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032".

Articolo 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516".

OMISSIS

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Articolo 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 46 di 88
-----------	---	--

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Articolo 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

In relazione alla “storia”, alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione dei reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p. da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.6 Art. 25-*bis* 1 Delitti contro l’industria e il commercio

Articolo 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032”.

La giurisprudenza ritiene che tra i “mezzi fraudolenti” non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 47 di 88
------------------	---	--

fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione.

Articolo 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Articolo 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Articolo 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103".

Articolo 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032".

Articolo 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 48 di 88
-----------	---	--

come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila Euro”.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Omissis.

<p>In relazione alla “storia”, alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione dei reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p. da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.</p>

5.7 Art. 25-ter Reati societari

Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 49 di 88
-----------	---	--

se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'.

Il reato è stato modificato ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con riformulazione della condotta illecita, eliminazione delle c.d. soglie di non punibilità e previsione della pena detentiva della reclusione. Trattasi di reato di pericolo configurabile con riferimento a tutte le società non quotate in Borsa, mentre per le società quotate viene comminata una pena più elevata dall'art. 2622 c.c.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale'.

È prevista una riduzione di pena per i fatti di "lieve entità" nonché per i fatti riguardati le società che non superano le soglie di fallibilità; in tale ultima ipotesi il delitto è procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi si procede d'ufficio.

Attività sensibili: predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti connessi; stesura della relazione del Collegio Sindacale e dei documenti Revisore dei conti.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA, Assemblea dei Soci;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione e finanza;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 50 di 88
-----------	---	--

<p>P = 1, A = 2, R = 2; Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio contabilità/bilancio/controllo di gestione</p> <p>P = 1, A = 1, R = 1; Collegio Sindacale e Revisore dei conti, in concorso con la Società;</p> <p>P = 1, A = 3, R = 3.</p>

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Illecito NON COMMITTIBILE, poiché la società non è quotata.

Art. 2625 secondo comma c.c. Impedito controllo

[“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00].

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. Omissis”.

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Società, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci; secondo la giurisprudenza, tale danno non può essere genericamente allegato, ma va concretamente provato (Cass. Pen. 14/07/2017 n. 44053).

<p>Attività sensibili: qualsiasi attività relativa alla gestione della società che possa impedire il controllo da parte dei soci o agli altri organi sociali previste dalla legge</p> <p>Il reato è commissibile da:</p> <p>Organi apicali, Amministratore delegato, CdA;</p> <p>P = 1, A = 3, R = 3</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio Amministrazione e finanza, in concorso con gli amministratori;</p> <p>P = 1, A = 2, R = 2;</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio contabilità/bilancio/controllo di gestione, in concorso con gli amministratori</p> <p>P = 1, A = 1, R = 1;</p>

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 51 di 88
-----------	---	--

Collegio Sindacale e Revisore dei conti, in concorso con gli amministratori.

P = 1, A = 3, **R = 3**.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Il reato è astrattamente commissibile dagli amministratori che, per ridurre le consistenze patrimoniali della società al fine di ottenere benefici di natura fiscale (o per simulare tali manovre) eseguano (o simulino) pagamenti ai soci, in restituzione dei conferimenti eseguiti.

Attività sensibili: operazioni degli amministratori sui conti bancari e/o sul patrimonio della società

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, in concorso con gli amministratori

P = 1, A = 2, **R = 2**

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato è astrattamente commissibile dagli amministratori che, per ridurre le consistenze patrimoniali della società al fine di ottenere benefici di natura fiscale eseguano pagamenti di utili non conseguiti.

Attività sensibili: operazioni degli amministratori sui conti bancari e/o sul patrimonio della società

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, in concorso con gli amministratori

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 52 di 88
-----------	---	--

P = 1, A = 2, **R = 2**

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Le fattispecie si realizzano con l'effettuazione di condotte lesive del capitale sociale (art. 2628 c.c.) o in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (art. 2629 c.c.).

Attività sensibili (artt. 2628 e 2629 c.c.): qualsiasi operazione lesiva del capitale sociale o delle riserve non distribuibili e operazioni societarie in danno dei creditori

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 53 di 88
-----------	---	--

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi'.

La norma si riferisce a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero a soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 [istituti bancari], del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 [intermediari finanziari], della legge 12 agosto 1982, n. 576 [assicurazioni], o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 [forme pensionistiche complementari].

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Attività sensibili: operazioni sul capitale sociale.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA, Assemblea dei Soci;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 54 di 88
-----------	---	--

Fattispecie non applicabile poiché la società non versa in stato di liquidazione, ma che si suggerisce di valutare nell'ottica dell'ipotetica volontà di scioglierla e/o comunque cessarla, anteriormente alla fase di liquidazione.

Art. 2635 terzo comma c.c. Corruzione tra privati

"[Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori do società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma].

Chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."etc.

Il reato presupposto è quello previsto dal citato 3° comma. La responsabilità amministrativa derivante dal reato in commento ricade sull'ente cui appartiene il corruttore, in quanto ente avvantaggiato dalla condotta corruttiva; il reato è integrato dalla dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

Attività sensibili: qualsiasi attività che possa costituire atto corruttivo nei confronti dei soggetti indicati.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA, Assemblea dei Soci;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte (in concorso); P = 1, A = 3, **R = 3**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 55 di 88
-----------	---	--

Consulenti esterni; P = 1, A = 3, **R = 3**.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo". Omissis.

Attività sensibili: qualsiasi attività che possa costituire atto corruttivo nei confronti dei soggetti indicati.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA, Assemblea dei Soci;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte (in concorso); P = 1, A = 3, **R = 3**

Consulenti esterni; P = 1, A = 3, **R = 3**.

Direttiva UE n. 2121/2019: delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alle operazioni di trasformazioni societarie transfrontaliere.

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Nel caso di Sea-S, seppur in modo astratto, il reato potrebbe essere commesso per alterare gli equilibri esistenti fra il socio pubblico (ATA SpA) e quelli industriali (Docks Lanterna SpA e Ideal Service soc. coop.)

Attività sensibili: assunzione di deleghe per la partecipazione all'assemblea dei soci o pressioni per evitare la partecipazione alla stessa

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA, Assemblea dei Soci;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 56 di 88
-----------	---	--

P = 1, A = 3, **R = 3**

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il regime normativo della società per azioni può distinguersi a seconda che le società facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis, c.c.). Le società per azioni possono far ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero emettere azioni diffuse tra il pubblico; si distinguono quindi in società quotate nei mercati regolamentati e in società che, pur non ricorrendo alla quotazione, sono tuttavia "aperte" al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico.

Dette azioni sono trattate nei c.d. mercati finanziari non regolamentati; si tratta di mercati in cui la negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali, ed è possibile comprare soltanto se l'intermediario ha ricevuto una proposta di vendita e vendere soltanto se lo stesso ha ricevuto una proposta di acquisto.

La Società non è orientata allo "azionariato diffuso"; pertanto, in ragione dell'attuale assetto societario, commissione del reato appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 57 di 88
-----------	---	--

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative."

La norma si riferisce a società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi di comunicazione e altri nei loro confronti (es. soggetti operanti sui mercati bancari e finanziari, società quotate in borsa etc.)

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 173-bis D. Lgs. 58/1998 Falso in prospetto

La norma si riferisce alle attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari, o finalizzate all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Illecito NON COMMITTIBILE.

Art. 27 D. Lgs. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Tale fattispecie era originariamente prevista dall'art. 2624 c.c., poi abrogato dall'art. 37 D. Lgs. n. 39/2010.

Il reato è quindi ora disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39.

Siccome, però, l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non fa espresso riferimento al Decreto 39, appena citato, è sorto il dubbio se la fattispecie in questione vada sempre ricompresa fra i reati-presupposto. La giurisprudenza nega tale ipotesi. V. Cass. Penale, Sezioni Unite, 23/06/2011 n. 34476: "*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le*

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 58 di 88
-----------	---	--

surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità”.

5.8 Art 25-*quater* :Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

5.9 Art. 25-*quater* 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

5.10 Art. 25-*quinquies* Delitti contro la personalità individuale

5.11 Art. 25-*sexies* Abusi di mercato

In relazione alla “storia”, alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette “famiglie” di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.12 Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Omissis

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose⁴

⁴ Lesioni personali gravi e gravissime

Secondo l’art. 583 del c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 16 D. Lgs. 81/2008: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L’obbligo ... si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di cui all’articolo 30, comma 4”. (il presente “modello 231”).

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 59 di 88
-----------	---	--

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Attività sensibili: attività lavorative svolte presso gli uffici della Sede sociale di Genova, presso il centro di raccolta e nelle attività operative di igiene urbana.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e Dirigenti;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Preposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

P = 3, A = 2, **R = 6**

5.13 Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Art. 648 c.p. Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 60 di 88
------------------	---	--

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 61 di 88
-----------	---	--

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. "OMISSIS

La società è sottoposta agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Con riferimento a questi ultimi, è tenuta alla pubblicazione di una vasta gamma di dati ed informazioni, comprese quelle relative ai pagamenti eseguiti.

In riferimento a tale categoria di reati, si giudicano MERAMENTE IPOTETICI quelli di ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con riferimento a quello di autoriciclaggio, invece si osserva quanto segue.

Siccome il presupposto per il delitto di autoriciclaggio è la commissione di altro delitto, di qualunque natura, i cui proventi siano "re-investiti" nell'attività societaria, esso è realizzabile in un novero più ampio di possibilità.

Attività sensibili: qualsiasi operazione di investimento e/o incremento patrimoniale e/o di asset societari, eseguita con i proventi illeciti di cui alla norma incriminatrice.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, Amministratore delegato, CdA P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio acquisti/gare/pagamenti, Ufficio amministrazione e finanza, P = 1, A = 2, **R = 2**

Ufficio contabilità/bilancio/controllo di gestione P = 1, A = 2, **R = 1**

5.14 25-octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 62 di 88
-----------	---	--

acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 el codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta'.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto'.

Art.640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".

In relazione alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 63 di 88
-----------	---	--

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni."

In relazione alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.15 Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione dei diritti di autore

Artt. 171, 171-ter, 171-septies, 171-octies L. 633/1941

In relazione alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 171-bis L. 633/1941 Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Attività sensibili: possibile duplicazione di programmi informatici, sprovvisti quindi delle relative licenze.

Il reato è (ipoteticamente) commissibile da:

Qualsiasi funzione aziendale; P = 1, A = 1, **R = 1.**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 64 di 88
-----------	---	--

5.16 Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Ci si riferisce, per esempio, al caso di un imputato per reato ambientale, che pertanto potrebbe comunque avvalersi della facoltà di non rispondere (N.B. NON il mero testimone, che non ha facoltà di non rispondere), che sia indotto da altri a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Attività sensibili: contenziosi penali, compresi quelli in materia di salute e sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA

P = 2, A = 3, **R = 6**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 2, A = 2, **R = 4**

5.17 Art. 25-*undecies* Reati ambientali

Art. 452-*sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452-*octies* c.p. Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e Associazione di stampo mafioso per la commissione di reati ambientali)

Art. 727-*bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733-*bis* c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 1 – 3-*bis*, 6 L. 150/1992 Reati in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 8, 9 D. Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione di dette tipologie di reati da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 65 di 88
-----------	---	--

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Attività sensibili: qualsiasi attività comportante il rischio di inquinamento ambientale, che consiste nella compromissione o nel deterioramento significativo delle acque, dell'aria o del suolo; es. sversamento dei liquami di un mezzo adibito alla raccolta rifiuti in un torrente o nel suolo on aree simili.

Il reato è commissibile da:

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P = 3, A = 1, **R = 3**

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 66 di 88
-----------	---	--

Attività sensibili: attività comportanti il rischio di disastro ambientale, quale è ad esempio l'incendio di una unità locale e dei materiali e dei rifiuti in essa contenuti, con ricaduta di fumi ed altri prodotti della combustione su una vasta zona abitata.

Il reato è commissibile da:

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P =3, A = 1, **R = 3**

Art.452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Art. 137 secondo, terzo, quinto, undicesimo e tredicesimo comma D. Lgs. 152/2006 Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

"[1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.]

2.Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3.Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 67 di 88
------------------	---	--

[4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 68 di 88
-----------	---	--

sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.]

13. Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili. Omissis in quanto non applicabile.

14. Utilizzazione agronomica di effluenti e acque reflue. Omissis in quanto non applicabile.

Attività sensibili: ad esempio, lo scarico delle acque di lavaggio degli automezzi aziendali senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ottenute.

Il reato è commissibile da:

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P =3, A = 1, **R = 3**

Art. 256 primo, terzo, quinto e sesto comma D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione rifiuti non autorizzata

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 69 di 88
-----------	---	--

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”]

Attività sensibili: attività di trasporto e recupero di rifiuti non autorizzate, il deposito incontrollato di rifiuti (es. batterie esauste lasciate sul piazzale di un'isola ecologica senza cartello indicante la tipologia di rifiuto e fuori dall'apposito contenitore), la presenza di contenitori di rifiuti con codici CER errati etc.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 70 di 88
-----------	---	--

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica, Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P =3, A = 1, **R = 3**

Art. 257 primo e secondo comma D. Lgs. 152/2006 Bonifica dei siti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”]

Attività sensibili: è punita la mancata comunicazione ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ai vari Enti competenti in caso di contaminazione di un sito, che può consistere anche nello sversamento in piazzale di pochi litri di olio idraulico.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A =3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A =2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica, Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P =3, A = 1, **R = 3**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 71 di 88
-----------	---	--

Art. 258 quarto comma, secondo periodo D. Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[⁴4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.] Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Attività sensibili: sono puniti il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario o dei suoi documenti sostitutivi, le false indicazioni sulla composizione chimica dei rifiuti all'interno del certificato di analisi rifiuti e l'uso durante il trasporto di un certificato falso.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica, Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P = 3, A = 1, **R = 3**

Art. 259 primo comma D. Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.500 a € 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.]

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 72 di 88
-----------	---	--

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di tale fattispecie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 260 primo e secondo comma D. Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti⁵

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".]

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione delle Società la commissione di tale fattispecie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

Art. 260-bis sesto, settimo e ottavo comma D. Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

[1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di

⁵ Nel D. 231 compare ancora il riferimento a tale disposizione, ma la stessa è stata abrogata dal D.Lgs. n. 21/2018, che ne ha trasfuso il contenuto nell'attuale art. 452-*quaterdecies* c.p.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 73 di 88
-----------	---	--

rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.]

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 74 di 88
-----------	---	--

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.]

Attività sensibili: sono puniti

- il rilascio di un certificato di analisi rifiuti falso e il suo inserimento nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla documentazione per il tracciamento dei rifiuti, ove necessario sulla base della normativa vigente, dalla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 75 di 88
-----------	---	--

- l'uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

- l'uso durante il trasporto di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Si ricorda che il D.L. n. 135/2018, successivamente convertito, ha abolito il SISTRI.

Allo stato attuale – conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, la tracciabilità dei rifiuti è operata tramite i formulari, i registri ed il MUD.

Si ritiene di poter interpretare estensivamente il comma 8 della norma in commento, alla situazione di alterazione fraudolenta dei documenti cartacei appena menzionati, vista la abolizione del SISTRI.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 3, A = 3, **R = 9**

Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations;

P = 3, A = 2, **R = 6**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica, Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento;

P = 3, A = 1, **R = 3**

Art. 279 quinto comma D. Lgs. 152/2006 Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera - sanzioni

[^1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 76 di 88
-----------	---	--

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

OMISSIS".

Il reato potrebbe essere integrato dalla emissione in atmosfera di polveri inerti derivanti dalla raccolta e/o il deposito di determinate categorie di rifiuti; l'azienda mette in atto misure volte ad evitare tali fenomeni.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, CdA;

P = 1, A = 3, **R = 3**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 77 di 88
-----------	---	--

<p>Organi apicali, nella fattispecie Direttore Operations; P = 1, A =2, R = 2</p> <p>Funzioni sottoposte, nella fattispecie Segreteria Tecnica, Ecoausiliari, Centro di raccolta, ACT e addetti alla raccolta e spazzamento; P =1, A = 1, R = 1</p>

Art. 3 comma 6 L. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

[1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)]

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 78 di 88
-----------	---	--

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.]

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, presso la propria sede e le unità locali, utilizzi impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti nel circuito sostanze frigorifere lesive della fascia dell'ozono; REATO SOLO IPOTETICO

5.18 Art. 25- *duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

"[12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 € per ogni lavoratore impiegato.]

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, Cda;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Ufficio del personale

P = 1, A = 2, **R = 2**

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 79 di 88
-----------	---	--

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.19 Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia, art. 604 bis c.p. (già artt. 3 e 3 bis L. n. 654/1975)

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.20 Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, artt. 1 e 4 L. n. 401/1989

In relazione alla "storia", alle attività lavorative ed alla organizzazione della Società la commissione di dette tipologie di reato da parte di qualsiasi funzione aziendale appare NON IPOTIZZABILE.

5.21 Art. 25-quindecies Reati tributari

Art. 2 commi 1 e 2 bis D.Lgs. n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.]

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Attività sensibili: è punita la realizzazione di fatture per operazioni inesistenti (o documenti analoghi) al fine di ridurre l'imponibile delle imposte sui redditi tramite l'indicazione di spese – e quindi di elementi passivi – fittizi.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, Cda;

P = 1, A = 3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Amministrazione e finanza

P = 1, A = 2, **R = 2**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 80 di 88
-----------	---	--

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Contabilità/bilancio/controllo di gestione

P = 1, A = 1, **R = 1**

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Attività sensibili: ogni operazione, diversa dalla fatturazione, atta ad abbassare l'importo imponibile dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto; fra esse sono ricomprese le simulazioni, l'uso di documenti falsi od ogni artificio che possa indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La disposizione non punisce tale condotta se l'imposta evasa è inferiore a Euro 30.000,00 o se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, non è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, Cda;

P = 1, A = 3, **R = 3**

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 81 di 88
-----------	---	--

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Amministrazione e finanza
P = 1, A =2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Contabilità/bilancio/controllo di gestione
P = 1, A =1, **R = 1**

Art. 8, commi 1 e 2 bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.]

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Attività sensibili: la facilitazione mediante la produzione e l'invio di fatture false, dell'altrui evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto; le condotte possono avere ad oggetto l'emissione di fatture false per favorire il comportamento illecito altrui; tale eventualità può fondarsi o su un ritorno economico o di altra natura (prezzo per la commissione del reato) o su ragioni di cortesia.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, Cda;
P = 1, A =3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Amministrazione e finanza
P = 1, A =2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Contabilità/bilancio/controllo di gestione
P = 1, A =1, **R = 1**

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Attività sensibili: la distruzione di documenti utili alla ricostruzione del reddito o del valore aggiunto al fine del calcolo della relativa imposta.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 82 di 88
-----------	---	--

In base alla storia dell'impresa, la commissione del suddetto reato è NON IPOTIZZABILE

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Attività sensibili: ogni atto finalizzato ad occultare il proprio patrimonio per evitare l'esecuzione forzata sullo stesso, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, quando sia raggiunta la soglia penalmente rilevante indicata nella disposizione in commento.

Il reato è commissibile da:

Organi apicali, nella fattispecie Amministratore delegato, Cda;
P = 1, A =3, **R = 3**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Amministrazione e finanza
P = 1, A =2, **R = 2**

Funzioni sottoposte, nella fattispecie Contabilità/bilancio/controllo di gestione
P = 1, A =1, **R = 1**

Art. 4 Dichiarazione infedele, Art. 5 Omessa dichiarazione, Art. 10 quater Indebita compensazione, se di natura transfrontaliera e finalizzate all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo almeno pari a dieci milioni di Euro.

In base alla storia e l'attività dell'impresa, la commissione dei suddetti reati è NON IPOTIZZABILE.

5.22 Art. 25-*sexiesdecies* Contrabbando

Disposizioni contenute all'interno del DPR 23/01/1973 n. 73.

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 83 di 88
-----------	---	-------------------------------------

In base alla storia e l'attività dell'impresa, la commissione dei suddetti reati è NON IPOTIZZABILE.

5.23 Artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*. Delitti contro il patrimonio culturale, Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In base alla storia e l'attività dell'impresa, la commissione dei suddetti reati è NON IPOTIZZABILE

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 84 di 88
------------------	---	--

6. LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL MODELLO 231

6.1 Il Codice etico

L'attenzione alla condotta etica delle attività sociali si concretizza nel Codice etico di Sea-S Srl., approvato dall'Amministratore Delegato.

Il Codice Etico è l'insieme di principi e dei criteri operativi pensati:

- per ispirare le attività della Società;
- per orientare il comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori verso la prevenzione di ogni situazione capace di portare al compimento dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, pertanto, è una componente fondante del "Modello 231" adottato dalla società; esso è formalizzato in apposito documento, reso pubblico e diffuso.

Il Codice Etico, così come l'intero "Sistema 231" della Società, si conforma alle indicazioni delle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001" di Confindustria, edizione 2021.

6.2 I protocolli e le procedure per la programmazione, l'attuazione e la vigilanza delle decisioni e delle attività della Società

Premessa:

Come anticipato nella parte introduttiva del presente Modello, Sea-S Srl ha dato corso all'adozione dei sistemi di certificazione di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

In attesa della ultimazione degli stessi, la società intende avvalersi di specifici strumenti di mitigazione (i) che sono propri del presente Modello, (ii) che appartengono a Sea-S quali procedure aziendali autonome e su cui il Modello si basa ed infine (iii) di procedure già appartenenti a ATA SpA, che sono attuali rispetto all'attività di Sea-S e che, in quanto tali, sono state specificamente ratificate dal CdA di quest'ultima.

Allo stato, appartengono al primo gruppo:

- All. 1 Costituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- All. 2 Informazioni verso e da l'Organismo di vigilanza;
- All. 3 Sistema disciplinare (sezione II);
- All. 4 Procedura Omaggi, benefici e liberalità, gestione piccola cassa e note spese;
- All. 5 Procedura Conseguimento e spendita di erogazioni pubbliche;
- All. 6 Procedura per i reati di Frode informatica e falsità in documenti informatici;
- All. 7 Procedura per la gestione dei contenziosi riguardanti fatti della Società;

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 85 di 88
------------------	---	--

- All. 8 Procedura per la prevenzione dei reati societari;
- Check list 01 Richiesta di contributi pubblici;
- Check list 02 Spendita di contributi pubblici;
- Check list 03 Situazione procedimenti penali.

Appartengono al secondo gruppo:

- All. 9 Istruzione operativa per gli affidamenti diretti;
- All. 10 Criteri per l'esecuzione dei servizi da parte del socio industriale;
- All. 11 Regolamento per il reclutamento del personale.

Appartiene al terzo gruppo (al momento):

- All. 12 Istruzione operativa del Centro di Raccolta (CDR);

Esse costituiscono quindi parte integrante del presente Modello e vengono riportate nella seguente tabella, con il riferimento alla categoria di reati che sono volte a contrastare.

Si riporta altresì l'indicazione delle procedure dei sistemi di gestione di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, che potranno trovare applicazione una volta che saranno stati implementati dalla società.

Reati presupposto inerenti	Protocolli e Procedure	Check list di controllo (CL)
Acquisizione e spendita di contributi pubblici e Truffa	- All. 5: Procedura Conseguimento e spendita di erogazioni pubbliche - Procedure previste dai sistemi di gestione	- CL 01 Richiesta contributi pubblici - CL 02 Spesa di contributi pubblici
Frode informatica e falsità in documenti informatici	All. 6 Procedura per i reati di Frode e falsità in documenti informatici	//
Testimonianze davanti all'autorità giudiziaria	All. 7 Procedura per la gestione dei contenziosi riguardanti fatti della Società	CL 03 Situazione dei procedimenti penali riguardanti fatti della Società
Fatti corruttivi di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza All. 4 Procedura Omaggi e benefici, gestione piccola cassa e note spese All. 9 Istruzione operativa per gli affidamenti diretti All. 10 Criteri per l'esecuzione dei servizi da parte del socio industriale	
Operazioni societarie e intraziendali	All. 8 Procedura per la prevenzione dei reati societari Procedure previste dai sistemi di gestione	

	All. 10 Criteri per l'esecuzione dei servizi da parte del socio industriale	
Salute e sicurezza del lavoro	Manuale e procedure previste dal DVR e dal sistema di gestione ISO 45001-2018 All. 12 Istruzione operativa del Centro di Raccolta (CDR)	Check list e moduli di verifica a cura del RSPP
Rispetto della normativa ambientale	Manuale e procedure del sistema di gestione ISO 14001-2015 All. 12 Istruzione operativa del Centro di Raccolta (CDR)	
Impiego di lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno irregolare	All. 11 Regolamento per il reclutamento del personale	
Reati tributari	Procedure interne relative al ciclo attivo e passivo di fatturazione Procedure del Collegio Sindacale/Revisore dei conti All. 9 Istruzione operativa per gli affidamenti diretti All. 10 Criteri per l'esecuzione dei servizi da parte del socio industriale	

6.3 Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza della società è monocratico

Esso è scelto fra soggetti con specifiche e comprovate competenze nelle materie che presentano reale rischio di commissione di "reati presupposto", es. rapporti con la P.A., salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale.

L'Organismo è un organo nominato dall'Amministratore delegato ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; ha diritto ad un compenso annuo e gli è riconosciuto un budget di spesa da utilizzare a propria discrezione nell'esecuzione dei suoi compiti suoi, es. per eventuali consulenze esterne, trasferte etc..

Non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo della Società che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

autonomia: l'Organismo di vigilanza è dotato di autonomia decisionale nei confronti della Società, non è coinvolto in alcun modo in attività operative né è partecipe di attività di gestione; ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati; le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale; è inoltre autonomo nel senso regolamentare, cioè ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito del compito attribuitigli dall'Amministratore Unico;

indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società; l'indipendenza si ottiene mediante una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: infatti l'Organismo riporta direttamente all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale;

professionalità: l'Organismo di vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile; devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di giuridica, contabile, di organizzazione aziendale ai fini della salute e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale, e di auditing;

continuità d'azione: al fine di dare garanzia di efficace e costante attuazione del "Modello 231", l'Organismo opera senza soluzione di continuità; pertanto garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza ai propri compiti istituzionali.

6.4 Sistema disciplinare e disciplina del c.d. *whistleblowing*

La Società ha predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta del "Modello 231", con lo scopo di assicurare l'effettività dello stesso.

Il Sistema disciplinare è strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e delle relative mansioni

- 1) amministratori

SEA-S Srl	Modello di gestione conforme al D. Lgs. 231/2001	R 00 23/05/2024 Pag. 88 di 88
------------------	---	--

- 2) dirigenti
- 3) dipendenti
- 4) consulenti
- 5) Collegio Sindacale
- 6) Organismo di vigilanza.

Esso individua le sanzioni da applicarsi in caso di violazione o elusione delle prescrizioni del Modello; prevede un sistema di accertamento per delle violazioni / elusioni commesse, nonché apposite modalità di irrogazioni delle sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore degli illeciti.

Il Sistema disciplinare è formalizzato in apposito documento, reso pubblico e diffuso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 che ha da ultimo modificato la disciplina del c.d. *whistleblowing* (v. sopra), l'attuale art. 6 c. 2-*bis* del Decreto 231/2001 stabilisce che i Modelli debbano prevedere

- Il canale di segnalazione delle violazioni;
- Il divieto di ritorsione previsto dal citato D. Lgs. n. 23/2024;
- Il sistema disciplinare (previsione già vigente) atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello.

Da ciò deriva che il sistema di segnalazione delle violazioni costituisce parte integrante del sistema di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

La società, in attuazione delle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023 ha tempestivamente adottato il proprio regolamento per l'esecuzione delle segnalazioni, a cui si rimanda ([LINK al Regolamento](#)).

In ossequio al disposto dell'art. 4 c.5 del D. Lgs. n. 24/2023, gli enti tenuti alla designazione del RPCT devono assegnare ad esso il ruolo di gestione del canale interno di segnalazione delle violazioni.

Il RPCT di Sea-S Srl è quindi il destinatario delle segnalazioni di cui al citato Decreto, fra cui rientrano quelle relative alla eventuale violazione del Modello 231.

Il RPCT, a propria volta, può avvalersi del supporto normativo dell'Organismo di Vigilanza, precipuamente deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello.